

**COMUNI DI  
BALESTRINO, BOISSANO,  
BORGHETTO S. S.,  
LOANO E TOIRANO**

**PIANO DI ORGANIZZAZIONE DEL  
SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI  
(ART. 72 UNDECIES L. R. 18/99)**

**SECONDA INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO  
DI DESCRIZIONE FONDATIVA E  
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI**





**COMUNI DI  
BALESTRINO, BOISSANO, BORGHETTO SANTO SPIRITO,  
LOANO E TOIRANO**

**PIANO DI ORGANIZZAZIONE DEL  
SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI  
(ART. 72 UNDECIES L. R. 18/99)**

**Seconda Integrazione del  
Documento di Descrizione Fondativa e  
Definizione degli Obiettivi**

## INDICE

1.0 - PREMESSE	2
2.0 – IL PCOST NELLA NUOVA SITUAZIONE NORMATIVA	3
2.1 – L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	3
2.2 – INTERPRETAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	5
2.3 – VALENZA DEL PCOST	8
3.0 – ULTERIORI ASPETTI	10
ALLEGATI	
Tavola 5 – Rev. 3	

## **1.0 - PREMESSE**

I comuni di Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Loano e Toirano hanno incaricato, con delibere di Giunta Comunale, rispettivamente, N. 50 del 29 Settembre 2000, N. 81 del 11 Settembre 2000, N. 192 del 4 Agosto 2000, N. 183 del 24 Agosto 2000, N. 150 del 5 Ottobre 2000, il Consorzio per i Servizi Ambientali tra i Comuni di redarre il Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni, previsto dall'articolo 72 undecies della Legge Regionale 21 Giugno 1999 N. 18, come modificata ed integrata dalle Leggi Regionali 19 Dicembre 1999 N. 41, 2 Febbraio 2000 N. 6, 24 Febbraio 2000 N. 11, 27 Marzo 2000 N. 29 e 30 Ottobre 2000 N. 39 (in appresso indicato come PCOST). Con delibera del Consiglio di Amministrazione N. 72 del 16 Novembre 2000, il Consorzio, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ha affidato all'Ing. Giovanni Ferro la redazione del PCOST.

Nell'Ottobre 2001 è stato trasmesso ai cinque comuni uno schema di PCOST, che è stato oggetto di approfondimenti da parte dei comuni stessi. Nel Maggio 2001 è stato redatto e trasmesso un progetto aggiornato di PCOST, che recepiva le indicazioni delle amministrazioni comunali (in particolare di Borghetto Santo Spirito e Loano). Nel Luglio 2002 sono state apportate alcune varianti (di esclusivo interesse locale) alle norme tecniche per il Comune di Loano.

In data 13 Settembre 2002 è stato pubblicato il D. Lgs. 4 Settembre 2002 N. 198, il quale è entrato immediatamente in vigore. A tale data i Comuni di Balestrino, Boissano e Toirano avevano proceduto all'adozione del PCOST, ma non ancora alla sua approvazione, mentre i Comuni di Borghetto Santo Spirito e Loano dovevano ancora procedere all'adozione. Conseguentemente, il Consorzio ha richiesto allo scrivente di procedere ad un adeguamento del PCOST alla normativa sopravvenuta.

Il presente documento costituisce l'integrazione della descrizione fondativa e definizione degli obiettivi e criteri del PCOST, ai fini dell'aggiornamento alla sopravvenuta normativa; a tale aspetto è dedicato il Capitolo 2.0

Con l'occasione si procede ad un aggiornamento, generalizzato a tutti i comuni, della Tavola 5 del documento di descrizione fondativa e definizione degli obiettivi e criteri di PCOST, identificata come Rev. 4, e, inoltre, si supportano ulteriormente, sulla base di più recenti elementi, alcune scelte di PCOST (Capitolo 3.0).

## **2.0 – IL PCOST NELLA NUOVA SITUAZIONE NORMATIVA**

Il presente capitolo è articolato in tre parti: la prima parte riferisce circa l'evoluzione del quadro normativo verificatasi nel frattempo con l'emanazione da parte del Governo dei decreti delegati previsti dall'articolo 1 comma 2 della Legge 21 Dicembre 2001, N. 443 in materia di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici (Paragrafo 2.1); la seconda parte contiene una sintesi sistematica del nuovo assetto normativo (Paragrafo 2.2); la terza definisce il ruolo ed il valore giuridico attribuibili al PCOST nel nuovo quadro normativo (Paragrafo 2.3).

### **2.1 – L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO**

Lo strumento legislativo di maggior impatto sull'assetto normativo consiste senz'altro nel D. Lgs. 4 Settembre 2002, N. 198, emanato in forza della delega conferita al Governo dall'articolo 1 comma 2 della L. 443/01 per definire un quadro normativo speciale finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici di cui al comma 1 dello stesso articolo. In coerenza con lo scopo della delega, il decreto citato detta regole generali in materia di installazione e di modifica per le infrastrutture di comunicazione considerate strategiche ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della L. 443/01.

In forza del quadro normativo definito dal decreto, le infrastrutture di telecomunicazione considerate strategiche:

- costituiscono opere di interesse nazionale;
- sono realizzabili esclusivamente secondo le procedure del D. Lgs. 198/02;
- sono realizzabili anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, lettera c), della Legge 36/01 (in tema di modalità stabilite dalle regioni per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti sorgenti di onde elettromagnetiche);
- sono compatibili, ad esclusione delle infrastrutture per la rete digitale terrestre, con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.

Per le infrastrutture per gli impianti radioelettrici considerati strategici ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della L. 443/01, il D. Lgs. 198/02 stabilisce, inoltre, che (v. artt. 4, 5 e 6):

- l'installazione è autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte di ARPA, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale ai sensi della L. 36/01;

- restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali di cui al D. Lgs. 490/99, nonché delle servitù militari di cui alla L. 898/76;
- l'istanza di autorizzazione è presentata dal soggetto abilitato all'ente locale, secondo un preciso formato, con un insieme di allegati (consistenti in una planimetria ante e post operam in scala 1:500, nonché in una dettagliata documentazione sugli aspetti elettromagnetici dell'impianto);
- copia dell'istanza è inviata ad ARPA, che deve pronunciarsi entro 20 giorni;
- nel caso in cui un'amministrazione abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza una conferenza di servizi, la quale si pronuncia a maggioranza entro 30 giorni dalla prima convocazione;
- per impianti di potenza inferiore a 20 Watt per antenna, l'istanza è sostituita da una "denuncia di inizio attività", per la quale è prevista una documentazione più ridotta (sempre relativa al solo aspetto dell'impatto elettromagnetico);
- le istanze e le denunce si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione, non sia stato comunicato un motivato diniego.

Si deve tener presente, per altro, che il quadro normativo definito dal D. Lgs. 198/02 si applica alle sole infrastrutture di telecomunicazioni considerate strategiche ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della L. 443/01. Infatti, anche se in alcune disposizioni del decreto citato compare invero una nomenclatura apparentemente più generica (ad es., l'art. 4 parla, in generale, di stazioni radio base per reti di telecomunicazione GSM/UMTS), si osserva che l'applicazione del decreto alle sole infrastrutture considerate strategiche ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della L. 443/01, discende, oltre che dalla definizione dell'ambito di applicazione del decreto, che riposa sulla stessa disposizione testé citata, anche dalla norma delegante (comma 2 dell'articolo 1 della L. 443/01), che espressamente richiama le infrastrutture e gli insediamenti produttivi di cui al comma 1 dello stesso articolo (infrastrutture pubbliche e private ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, individuati dalla conferenza unificata di cui all'articolo 8 della Legge 281/97, sulla base di un apposito programma). Ogni diversa interpretazione dell'ambito applicativo del nuovo decreto può quindi escludersi, perché sarebbe in contrasto con la legge di delega e, quindi, con il disposto dell'articolo 76 della Costituzione, in materia di delega legislativa.

Il comma 1 dell'articolo 1 della L. 443/01 stabilisce che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici sono individuati con un apposito programma, da inserirsi nel documento di programmazione economica e finanziaria; per l'anno 2001, tale programma è approvato, invece, dal CIPE entro il 31 Dicembre dello stesso anno. E, infatti, con Deliberazione N. 121 del 21 Dicembre 2001, espressamente richiamata nelle premesse del D. Lgs. 198/02, il CIPE ha approvato il primo Programma delle Infrastrutture Strategiche. Tale deliberazione inserisce gli interventi relativi al comparto delle telecomunicazioni tra gli interventi strategici, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della L. 443/01. Nell'Allegato 5 a

tale deliberazione è riportata la sintesi del piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni, ove sono incluse “reti per terminali (UMTS e completamento GSM/GPRS)”, indicando esclusivamente gli investimenti previsti ed articolando gli stessi per soggetto (Omnitel, Wind, Ipse, H3G e Tim) e per anno. L’articolo 1 della deliberazione sopra citata precisa poi che “la puntuale localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi nel comparto energetico e degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni sono definite d’intesa con la Regione interessata”.

A completamento della disamina del quadro normativo, va ricordato che, sempre in attuazione della delega di cui alla L. 443/01, il Governo ha emanato anche il D. Lgs. 20 Agosto 2002, N. 190, che definisce le procedure per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici. Tale decreto che, in linea di principio, è applicabile anche al comparto delle telecomunicazioni, contiene norme che riguardano soltanto le opere pubbliche, mentre detta una disposizione specifica per gli insediamenti produttivi e per le infrastrutture private strategici per l’approvvigionamento energetico.

Va, poi, precisato, che la delega concessa al Governo dall’articolo 1 comma 2 della L. 443/01 è condizionata, fra l’altro:

- al rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni;
- all’attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, della funzione di approvare il progetto preliminare e definitivo, adottando i provvedimenti autorizzativi necessari, comprensivi della localizzazione dell’opera.

Inoltre, come noto, la stessa L. 443/01 ha modificato, all’articolo 1 comma 6, la disciplina per la denuncia di inizio attività, in alternativa alla concessione od autorizzazione edilizia, prevedendone l’estensione anche alle nuove costruzioni, purché queste siano specificamente disciplinate da strumenti urbanistici attuativi, contenenti precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche e formali.

Infine, l’articolo 117 della Costituzione, nella versione modificata dalla Legge Costituzionale, attribuisce alla competenza legislativa sia dello Stato sia delle Regioni la materia del “governo del territorio”.

## **2.2 – INTERPRETAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO**

La valutazione dell’impatto del D. Lgs. 198/02 sul quadro normativo sotteso al PCOST implica, anzitutto, la verifica dell’intervenuta abrogazione o meno dell’articolo 72 undecies della L. R. 18/99 s.m.i.. Due ordini di considerazioni inducono a propendere per la soluzione negativa a tale quesito:

- in primo luogo, si osserva che l’articolo 72 *undecies* attiene alla materia “gestione del territorio”, che ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione rientra nella competenza legislativa, anche se non esclusiva, regionale (si ricordi che il PCOST è parte integrante della pianificazione territoriale di

cui all'articolo 5 della L. R. 36/97, legge urbanistica regionale), così che l'automatica sua abrogazione da parte della sopravvenuta disposizione legislativa statale sarebbe contraria ai principi costituzionali;

- in subordine, dato e non concesso che il D. Lgs. 198/02 sia immediatamente e direttamente applicabile a tutti gli impianti facenti capo ai soggetti indicati nell'Allegato 5 della Deliberazione CIPE 121/01<sup>1</sup>, residuerebbe comunque un complesso di impianti (impianti per radiomobile, ponti radio di altri operatori), per i quali il D. Lgs. 198/02 non è sicuramente applicabile e per i quali, quindi, il decreto è senza effetto sul preesistente quadro normativo.

Esclusa l'abrogazione formale dell'articolo 72 *undecies* della L. R. 18/99 s.m.i., si deve verificare se il D. Lgs. 198/02 non abbia svuotato di ogni significato la disposizione regionale, quanto meno per gli impianti di telefonia mobile, che costituiscono la parte più importante del PCOST. A tal fine occorre anzitutto valutare se, alla luce delle disposizioni del D. Lgs. 198/02, un operatore possa procedere, con la procedura di cui agli artt. 4, 5 e 6 del decreto, all'installazione di qualsivoglia impianto di telefonia mobile, in deroga ad ogni norma di pianificazione urbanistica; in secondo luogo, occorre verificare l'ambito di applicazione e la portata delle deroghe previste. Per esigenze di semplificazione, si tratterà *in primis* il secondo aspetto della questione.

L'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. 198/02 prevede una espressa deroga alle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, lettera c), della L. 36/01 (legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico), ma non all'articolo 8, comma 6, della L. 36/01 (che attribuisce ai comuni la facoltà di emanare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico degli impianti). Il comma 2 dell'articolo sopra citato stabilisce, poi, che gli impianti previsti dalla norma "sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ad ogni altra disposizione di legge e di regolamento"; l'espressa deroga agli strumenti urbanistici ed alle disposizioni di legge e di regolamento è specificamente riferita alla compatibilità urbanistica ed alla localizzazione degli impianti e non può, quindi estendersi ad altri aspetti e, segnatamente, alle caratteristiche tipologiche, estetiche ed architettoniche degli impianti. In conclusione, si deve ritenere che le disposizioni del D. Lgs. 198/02 non introducano deroghe generalizzate rispetto alla normativa urbanistica comunale (di cui il PCOST è parte integrante, anche se approvato con procedura speciale), ma solo deroghe limitate, consistenti nella semplificazione del procedimento abilitativi e nella possibilità di localizzare ovunque gli impianti.

Del resto, l'ambito di applicazione del D.Lgs. 198/02 è chiaramente definito dall'articolo 1, comma 1 e comprende, come detto sopra, le infrastrutture di telecomunicazioni considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della L. 443/01. Poiché l'articolo 1, comma 1, della L. 443/01 rinvia alle deliberazioni del CIPE, si deve accertare quali siano le infrastrutture strategiche di comunicazione individuate dalla prima deliberazione in materia,

---

<sup>1</sup> E' questa l'interpretazione più estensiva che si potrebbe dare al campo di applicazione della norma.



la N. 121/01. Tale deliberazione, limitandoci alle sole infrastrutture di telefonia mobile, fa riferimento, con l'Allegato 5, in termini generali, alle reti per terminali (UMTS e completamento GSM/GPRS) di Omnitel, Wind, Ipse, H3G e Tim, precisando nel dispositivo che la puntuale localizzazione e le modalità realizzative degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni sono definite d'intesa con la Regione interessata. Ne discende che la deliberazione in commento ha inteso alludere soltanto in via generale ed astratta alla natura strategica delle reti, rinviando però alle intese con le Regioni l'individuazione (localizzazione e caratteristiche realizzative) degli specifici impianti che concorrono alla costituzione di tali reti. Perciò i singoli impianti diventano parte della infrastruttura strategica complessiva (e, quindi, sono essi stessi infrastrutture strategiche) solo nel momento in cui sono fatti oggetto dell'intesa con la Regione interessata, che ne definisce la localizzazione e le modalità esecutive. A prescindere dall'intesa, un impianto per la telefonia mobile non costituisce infrastruttura strategica (e non rientra, quindi, nel campo di applicabilità del D. Lgs. 198/02).

La soluzione proposta trova ulteriore conforto nella considerazione che qualsiasi localizzazione non approvata con lo strumento dell'intesa sarebbe in contrasto con la deliberazione CIPE 121/01<sup>2</sup>.

L'interpretazione opposta sconterebbe, invece, la completa abdicazione, da parte dei pubblici poteri istituzionalmente competenti, di ogni funzione in materia di governo del territorio (fatte salve le sole zone vincolate paesaggisticamente ai sensi del D. Lgs. 490/99), consentendo al soggetto privato operatore di telefonia di costruire qualsiasi struttura (di qualunque ingombro e dimensione, purché destinata a servizi di telecomunicazioni) in qualsiasi parte del territorio, senza alcun controllo sulle caratteristiche edilizie della struttura<sup>3</sup>.

Una disciplina così interpretata ed applicata, indipendentemente da ogni altra considerazione, sarebbe in palese violazione di fondamentali disposizioni costituzionali ed anche dei trattati comunitari (v. artt. 2 e 174 del trattato CE<sup>4</sup>). In particolare, una siffatta interpretazione implicherebbe:

- la violazione dell'articolo 117 della Costituzione e della legge di delega 443/01 (che fa salve le competenze costituzionali delle regioni), perché esautorerebbe completamente le regioni da ogni potere di governo del territorio, in relazione alle stazioni radio base;
- violerebbe ancora la legge 443/01, perché sottrarrebbe al CIPE (e ad ogni altro soggetto pubblico) la competenza ad approvare le localizzazioni ed i progetti degli impianti;

<sup>2</sup> Né, a riguardo, può essere condivisa l'opinione che, avendo la Regione Liguria emanato la L. R. 18/99 s.m.i., che introduce alcuni criteri localizzativi per tali impianti, possa considerarsi esperita l'intesa sulla localizzazione; infatti, la Delibera CIPE, usando la locuzione "puntuale localizzazione", non può che fare riferimento alla specifica concreta localizzazione di ciascun singolo impianto.

<sup>3</sup> Ad esempio, in un cortiletto adibito a parcheggio, nel pieno centro di una città (come le adiacenze di piazza De Ferrari a Genova), potrebbe essere eretto un traliccio per ospitare antenne telefoniche, alto anche 40 o 60 metri, senza che i pubblici poteri nemmeno possano conoscere il progetto edilizio di tale opera.

<sup>4</sup> Si noti che, nel contesto giuridico comunitario, il termine "ambiente" ha significato più ampio rispetto al contesto nazionale, includendo non solo l'inquinamento chimico e fisico, ma anche gli aspetti paesistici ed urbanistici.

- violerebbe la deliberazione CIPE 121/01, in quanto esautorerebbe la Regione interessata da ogni potere di intesa sulla puntuale localizzazione e sulle modalità realizzative degli impianti;
- si porrebbe in contrasto con il quasi coevo D. Lgs. 190/02, che prevede sempre, anche per le opere private, un'approvazione da parte dei soggetti pubblici circa la localizzazione e la progettazione (quindi anche edilizia) dell'intervento;
- introdurrebbe una nuova forma di "denuncia di inizio attività", simile a quella prevista dall'articolo 1 comma 6 della Legge 443/01<sup>5</sup>, così ponendosi in contrasto con la stessa L. 443/01, che limita rigorosamente l'applicazione di tale procedura semplificata nel caso di nuove costruzioni<sup>6</sup>.

In conclusione, il ricorso alla procedura di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D. Lgs. 198/02 non può mai determinare la costituzione di uno *jus aedificandi* diretto ed immediato in capo all'operatore che l'ha adottata, in deroga a qualsiasi funzione di disciplina e di controllo dell'ente locale. Perciò, i singoli impianti restano assoggettati alla normativa previgente al D. Lgs. 198/02 (sia edilizio-urbanistica, sia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico, sia di ogni altro genere), ad esclusione di quelli specificamente localizzati e definiti<sup>7</sup> nell'ambito di un'intesa con la Regione conclusa ai sensi della deliberazione CIPE 121/01, per i quali si applicano esclusivamente le procedure semplificate introdotte dal D. Lgs. 198/02<sup>8</sup>.

### 2.3 – VALENZA DEL PCOST

In tale contesto e tenendo conto che la Regione Liguria non ha, al momento, concluso alcuna intesa ai sensi della deliberazione CIPE 121/01, il PCOST conserva generale ed assoluta validità. Tale strumento, in particolare:

- a) fissa norme (sia sostanziali, sia procedurali) per tutti gli impianti che non siano stati fatti oggetto di un'intesa conclusa dalla Regione Liguria ai sensi della Deliberazione CIPE 121/01;
- b) costituisce elemento di riferimento per la Regione, ai fini della definizione, nell'ambito dell'intesa ai sensi della Deliberazione CIPE 121/01, della puntuale localizzazione e della definizione della

<sup>5</sup> Tale, infatti, dovrebbe essere intesa una procedura edilizia basata sul silenzio assenso.

<sup>6</sup> Si noti che si tratta della medesima legge contenente la delega su cui si basa il D. Lgs. 198/02.

<sup>7</sup> Si intende definiti dal punto di vista architettonico in modo compiuto, a livello, quantomeno, di un progetto preliminare, in analogia a quanto previsto per ogni altra opera rientrante nel campo di applicazione della L. 443/01.

<sup>8</sup> Anche con una tale lettura, vi è, comunque, una rilevanza di tale normativa rispetto alle finalità di accelerazione dell'infrastrutturazione del Paese, alla base della L. 443/01; infatti, in tal caso, le procedure edilizie sono accelerate, essendo integralmente assolte nell'ambito dell'intesa con la Regione e, inoltre, tutti gli aspetti di carattere radioelettrico, che sono soggetti a più frequente modifica, sono sottoposti alla sola procedura del D. Lgs. 198/02, senza possibilità di interventi normativi né regionali né comunali.

caratteristiche costruttive di ciascun singolo impianto che sarà individuato dalle future intese.

In relazione al punto b), si è quindi ritenuto che il PCOST possa essere derogato dall'intesa conclusa con l'intervento della Regione Liguria, tenuto conto dei principi generali introdotti dalla L. 443/01 e recepiti dal D. Lgs. 190/02. Tale soluzione interpretativa scelta è, del resto, in sintonia con la disciplina degli impianti di diffusione radiotelevisiva di cui alla L. 223/90, che rimette la localizzazione di tali impianti all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentita la Regione.

### 3.0 – ULTERIORI ASPETTI

Nel documento di descrizione fondativa e di definizione degli obiettivi, si era fatto riferimento alla giurisprudenza amministrativa, che negava ai comuni il potere di fissare distanze minimi dalle abitazione e/o da ogni altra tipologia di edifici, compresi i cosiddetti obiettivi “sensibili”, quali scuole, asili e simili.

Tale indirizzo ha avuto, nel frattempo, l'autorevole avallo anche del Consiglio di Stato, che, con alcune sentenze (si veda Sezione VI, N. 2186/02)<sup>9</sup>, ha ribadito che non possono considerarsi legittime le norme comunali che fissino distanze minime da edifici per le antenne degli impianti di comunicazione.

---

<sup>9</sup> Tale sentenza ha annullato il secondo comma dell'articolo 3 del regolamento approvato dal Comune di Alessandria, che vietava l'installazione di antenne per telefonia cellulare a meno di 300 metri da asili, scuole, ospedali, case di cura e riposo e carceri.